

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 29 ottobre 2021

Modifica del decreto 7 marzo 2006, recante: «Principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale». (21A07470)

(GU n.304 del 23-12-2021)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva 2001/19/CE, nonché dal decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, di attuazione della direttiva 2005/36/CE;

Visto, in particolare l'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni, il quale dispone che le regioni e le province autonome emanano ogni anno, entro il 28 febbraio, i bandi di concorso per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale, in conformità ai principi fondamentali definiti dal Ministero della salute, per la disciplina unitaria del sistema;

Visto il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 2006, n. 60, concernente i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale, in attuazione dell'art. 25, comma 2, del citato decreto legislativo n. 368 del 1999, e successive modificazioni;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 6 del predetto decreto 7 marzo 2006, il quale, nel dettare i criteri per l'attribuzione dei punteggi da assegnare durante la correzione, dispone che «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte»;

Considerato che, per l'accesso alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, non è previsto alcun limite per il superamento della relativa prova concorsuale;

Ritenuto di dover scongiurare una disparità di trattamento tra gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di specializzazione universitaria e gli aspiranti al concorso di accesso ai corsi di formazione specifica in medicina generale, al fine di non pregiudicare questi ultimi;

Considerato, inoltre, che l'assenza di limiti nella formazione delle graduatorie del concorso di accesso al corso di formazione specifica in medicina generale, garantirebbe la massima copertura dei posti banditi dalle regioni e province autonome e, conseguentemente, il totale utilizzo delle risorse economiche messe a disposizione per la formazione in parola;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere alla modifica dell'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, eliminando la previsione del limite minimo di 60 risposte esatte per il superamento della prova concorsuale;

Decreta:

Art. 1

1. All'art. 3, comma 6, del decreto del Ministro della salute 7

marzo 2006, citato in premessa, le parole «Il superamento della prova prevede un minimo di 60 risposte esatte» sono soppresse.

Art. 2

1. Il presente decreto ha validita' dal momento della sua adozione e non esplica effetti retroattivi rispetto alle graduatorie concorsuali relative ai precedenti concorsi.

Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 ottobre 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2021
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero del turismo, del Ministero della salute, reg. n. 2961